

TABELLA D modificata da art. 2 comma 37 lettera p) legge 23/12/1996 n.662
(articolo 39, comma 13)

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'OBLAZIONE DOVUTA NEI CASI DI ABUSIVISMO DETERMINATO DA SITUAZIONI DI ESTREMO DISAGIO ABITATIVO.

a) Riduzione dell'oblazione in relazione ai limiti di reddito.

Per nucleo familiare (redditi diversi da quelli da lavoro dipendente):

	Limite di reddito fino a: Lire	Percentuale di riduzione
1)	15.000.000	50 %
2)	25.000.000	30 %
3)	30.000.000	25 %

b) Riduzione dell'oblazione in relazione ai limiti di reddito.

Per nucleo familiare (redditi da lavoro dipendente):

	Limite di reddito fino a: Lire	Percentuale di riduzione
1)	24.000.000	50 %
2)	40.000.000	30 %
3)	48.000.000	25 %

c) Correlazione percentuale dell'oblazione in relazione all'ubicazione dell'immobile

[da applicare agli importi calcolati sulla base di quanto previsto sub a) e b)]:

1) Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti:

	Zone	Valori di calcolo
1.1)	zona agricola	0,85
1.2)	zona edificata periferica	1
1.3)	zona edificata compresa fra quella periferica ed il centro storico	1,20
1.4)	zona di particolare pregio sorta nella zona edificata o nella zona agricola	1,20
1.5)	centro storico	1,30

**CLASSIFICAZIONE ZONE ART 18 LEGGE 392/1978 (EQUO CANONE) ABROGATO DALLA LEGGE 431/1998
NUOVA CLASSIFICAZIONE DELIB. CC N. 120 DEL 28/04/1999**

2) Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti:

	Zone	Valori di calcolo
2.1)	zona agricola	0,85
2.2)	centro edificato	1
2.3)	centro storico	1,10

3) Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti:

Valore di calcolo 1 per tutte le zone del territorio comunale

**NUOVA CLASSIF. ZONE URBANE: ZONE 5-6 EXTRAURBANE COEFF. 0.85; ZONA 4 PERIFERICA COEFF. 1;
ZONA 3 SEMICENTRALE COEFF. 1.20; ZONE 1-2 C.S. E CENTRALE COEFF. 1.30**

Geom. Istr.
Gaetano Manno